



Avviso per la ricognizione, valutazione ed eventuale compartecipazione della Camera di Commercio delle Marche alle iniziative di promozione turistica e del marketing territoriale e valorizzazione del patrimonio culturale da realizzare dai Comuni marchigiani non capoluogo di provincia, e da altri organismi non imprenditoriali quali associazioni (non di categoria), pro loco, fondazioni, ecc.

Anno 2024

Allegato DETERMINAZIONE DIR AREA PROMOZIONE
- N° atto 2024000006 del 23/01/2024



ARTICOLO 1 – Oggetto, finalità e risorse disponibili

1. Il presente avviso pubblico definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, N. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'art. 2 per i progetti previsti dall'art. all'articolo 3 del presente avviso pubblico, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi fissati dall'ente camerale nei propri documenti programmatici e sulla base del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che assegna al sistema camerale la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti competenti;

2. La Camera di Commercio delle Marche (di seguito Camera di Commercio) rende disponibile, per la concessione di contributi di cui al presente avviso pubblico, uno stanziamento complessivo **pari ad € 280.000,00** a valere sul proprio bilancio anno 2024.

ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

Possono accedere al presente avviso pubblico:

1. i Comuni non Capoluogo di provincia della Regione Marche
2. gli Organismi non imprenditoriali (associazioni non di categoria, pro loco, fondazioni, ecc.) non aventi finalità di lucro, che perseguano scopi statutari coerenti con le finalità del presente avviso e che realizzino progetti nel territorio della Regione Marche aventi le caratteristiche indicate nell'art. 3.

Sono esclusi: Associazioni di categoria, Regioni, Province, Comuni capoluogo, Comunità montane, Fondazioni bancarie, Istituti scolastici, Università, Enti di formazione, Istituzioni dell'alta formazione AFAM riconosciute dal M.I.U.R.. Sono inoltre esclusi i soggetti pubblici e privati competenti per progetti ed iniziative in tema di orientamento al lavoro e alle professioni.

Il soggetto istante dovrà sostenere tutte le spese ed introitare le eventuali entrate riferite al progetto e ad esso, individuato come beneficiario, verrà assegnato ed erogato il contributo camerale.

Ai fini della ammissibilità della domanda i soggetti ammissibili devono risultare:

- a) regolarmente iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di commercio
- b) in regola con il pagamento del diritto annuale, sempre ove previsto, fatte salve le eventuali modifiche di Legge emanate nel periodo di apertura dell'avviso (nel caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, a condizioni normative invariate, il soggetto richiedente potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'Ente camerale)
- c) non in stato di fallimento o di liquidazione coatta o volontaria, nonché nello stato di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE
- d) in regola con la normativa antimafia, ove richiesto in tal caso deve essere rilasciata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia
- e) in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC regolare)
- f) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

Eventuali variazioni e integrazioni all'avviso saranno riportate sul sito camerale nell'area riservata all'avviso.



ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili

I contributi di cui al presente avviso pubblico hanno lo scopo di finanziare progetti e iniziative che prevedano le seguenti caratteristiche:

1. valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, intendendosi con ciò anche la valorizzazione del patrimonio costituito dalle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, dalle eccellenze enogastronomiche e dalle produzioni manifatturiere tradizionali, artistiche e di qualità, dal patrimonio ambientale e dal patrimonio culturale immateriale in genere.
2. iniziative da svolgere nell'ambito del territorio della regione Marche le cui caratteristiche siano comunque tali da determinare riflessi positivi sull'economia locale o su sue componenti significative da un punto di vista territoriale o settoriale.

I progetti e iniziative per le quali viene richiesto il contributo non devono essere già realizzati, anche solo parzialmente, prima della data di presentazione della domanda. I progetti dovranno iniziare e concludersi entro l'anno 2024. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa pena la revoca del contributo.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda per una sola iniziativa.

Non è possibile presentare più domande, da parte di soggetti diversi, per la medesima iniziativa, in tal caso verrà presa in considerazione la domanda presentata dall'Ente pubblico. In caso di più domande sarà ritenuta ammissibile l'ultima domanda presentata.

ARTICOLO 4 – Iniziative non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:

1. finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari
2. che si rivolgono a gruppi di imprese individuabili nominalmente
3. consistenti in sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale
4. di carattere meramente ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implicino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse
5. non comprese nelle linee di intervento definite nell'art. 3 del presente avviso
6. presentate da soggetti non ammissibili ai sensi dell'art. 2 del presente avviso
7. di non rilevante entità, ovvero con una dotazione di spesa complessiva inferiore ad € 20.000,00
8. iniziative per le quali l'organismo richiedente disponga già di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali altri contributi di terzi e dei proventi ricavabili dall'iniziativa
9. iniziative proposte da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni nell'ambito di procedimenti di concessione dei benefici a valere su fondi nazionali o comunitari
10. già realizzate, nell'anno di competenza, secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell'aiuto, salvo diverse disposizioni motivate, in via eccezionale, dalla particolare natura dell'iniziativa o da peculiari esigenze organizzative o gestionali, o in occasione di crisi straordinarie;

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

A. Sono ammissibili a contributo:

Le spese e i costi, così come definiti dal presente articolo, che siano chiaramente e



direttamente imputabili all'iniziativa (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile) comprovati da idonei giustificativi di spesa (fatture, ricevute, note, ecc.) direttamente sostenute dal soggetto beneficiario e quindi ad esso intestate. Tali spese dovranno risultare quietanzate in tempo utile per la presentazione del rendiconto del progetto o dell'iniziativa. Sono invece escluse quelle spese che siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa

Sono ammissibili le spese sostenute e con data di emissione fattura **dal 01.01.2024 al 31.12.2024** e regolarmente **quietanzate entro la data di rendicontazione** delle spese. Tutti i documenti di spesa (fatture, ecc.) e le quietanze di pagamento dovranno essere **debitamente allegati**. Potranno essere richiesti dall'ufficio ulteriori documenti giustificativi della spesa come contratti, preventivi, ecc.

Tipologia delle spese ammissibili:

1. spese di affitto locali e noleggio attrezzature per la durata dell'iniziativa;
2. spese per l'allestimento di palchi, stand dei luoghi interessati per la durata dell'iniziativa;
3. spese per service tecnico (video, audio, registrazione, ecc);
4. spese di promozione dell'evento (tv, quotidiani, radio, social, cartellonistica, ecc);
5. spese per assicurazione, limitate all'evento;
6. spese per premiazioni (premi in denaro, coppe, medaglie, ecc);
7. spese per servizi di sicurezza (vigilanza, vigili del fuoco, presidio sanitario in occasione di eventi pubblici);
8. spese per consulenze di soggetti esterni al soggetto beneficiario e specificamente destinate alla realizzazione dell'iniziativa (direttori artistici, sicurezza, ecc);
9. servizi di hostessing e interpretariato;
10. spese per prodotti di consumo (prodotti alimentari e accessori per degustazioni, gadget, ecc). Spese di accoglienza per soggetti connessi all'evento purché non siano del tutto irrilevanti per la realizzazione dell'iniziativa (sono ammessi ad es. relatori, animatori, ecc.). Sono escluse le spese per il personale dipendente del soggetto beneficiario del contributo. Le spese di vitto, alloggio e trasporto sono ammesse esclusivamente per i soggetti (non dipendenti del soggetto beneficiario) connessi all'evento con l'elenco dei nominativi delle persone interessate. Le spese di vitto, alloggio e trasporto dovranno essere di importo limitato e adeguato all'iniziativa (non sono ammesse spese di importo eccessivo e voluttuario). Tutte le spese previste al punto 10 non possono essere superiori al 30% del totale delle spese ammissibili previste dal punto 1 al punto 9.

N.B. Non sono ammissibili quali spese riconducibili al fine del presente avviso:

1. i contributi a qualunque titolo erogati a terzi (compresi i soggetti esecutori e collaboranti alla iniziativa) dal soggetto beneficiario
2. le spese non documentabili e spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati o spese non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.), salvo quanto previsto dal precedente comma A;
3. le spese relative all'affitto dei locali di proprietà del soggetto beneficiario e le spese per attività svolta da personale dipendente dei medesimi soggetti
4. le spese per omaggi e di rappresentanza in genere
5. costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature e spese per acquisti in conto capitale di qualsiasi genere (acquisto computers, software, telefoni, fax, stampanti, ecc.)
6. le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili, ovvero quando il progetto o iniziativa si configuri come un'attività commerciale
7. le spese che non risultino quietanzate o che siano state pagate con strumenti che non consentono la tracciabilità, così come descritto al successivo articolo 10 del presente avviso pubblico (non sono ammessi pagamenti in contanti)
8. quelle per investimenti (ristrutturazione o restauro di immobili anche di se di valore culturale o turistico, acquisto di attrezzature, ammortamenti, ecc);
9. quelle di finanziamento in via ordinaria di enti o altri soggetti di gestione di infrastrutture



culturali o turistiche che siano emanazione o partecipate dai Comuni (Società di servizi, fondazioni culturali, enti teatrali, ecc);

10. spese relative sia all'affitto dei locali che all'attività svolta da personale dipendente di società di servizio ed altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del beneficiario dei contributi;
11. Le fatture ed i documenti di debito che non riportino il **codice CUP Codice Unico di Progetto** al fine assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti e la stretta correlazione tra la fattura di spesa e l'iniziativa realizzata oggetto di cofinanziamento. Le fatture e i documenti privi del codice CUP assegnato dall'ente camerale in sede di concessione del contributo saranno considerati **inammissibili**.

ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente avviso pubblico che intendano presentare domanda di contributo devono, pena l'esclusione dal beneficio, presentare per ciascun progetto o iniziativa, apposita domanda **a partire dal 01/02/2024 ed entro e non oltre il termine del 29/03/2024** con le seguenti modalità:

- compilare integralmente e in ogni sua parte il Modello di domanda A che costituisce parte integrante del presente avviso pubblico; la domanda e gli allegati dovranno essere inviati in forma di documento informatico, in formato non modificabile (pdf) e sottoscritti mediante firma digitale del legale rappresentante
- inviare il modello via PEC all'indirizzo istituzionale: cciaa@pec.marche.camcom.it entro la data sopra indicata (per la data ed ora faranno fede la data e l'ora di arrivo della PEC)

La domanda dovrà prevedere la richiesta di compartecipazione ad iniziative, organizzate e promosse dal Comune o da altri organismi, che dovrà essere trasmessa entro il predetto termine all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it, dovrà contenere una relazione preventiva dettagliata sullo svolgimento, come previsto dal Modello di domanda A e in particolare:

1. Titolo dell'iniziativa e luogo di svolgimento
2. Periodo di svolgimento
3. Descrizione esauriente del progetto
4. Benefici dell'iniziativa per la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio culturale
5. Modalità organizzative adottate
6. Eventuali collaborazioni con il sistema associativo locale
7. Destinatari delle azioni del progetto
8. Numero di imprese coinvolte o da coinvolgere direttamente e/o indirettamente
9. Preventivo finanziario dettagliato delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa
10. Dichiarazioni come da modulistica predisposta dall'Ente

L'intervento camerale non può in nessun caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.

Salvo casi adeguatamente giustificati, l'importo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo o al di sotto di eventuali soglie minime previste dagli interventi specifici, pena la revoca del contributo stesso. Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o inefficace rispetto agli obiettivi attesi) l'ente si riserva di adottare le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

ARTICOLO 7 – Istruttoria formale delle domande di contributo

1. L'Ufficio Promozione economica effettua l'istruttoria formale delle domande pervenute, volta ad accertare la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art 2 e la regolarità e completezza della domanda secondo quanto previsto dall'avviso;



2. Se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di regolarizzazione o chiarimenti, verrà data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine entro il quale adempiere. Nel caso in cui non pervengano o pervengano incomplete le informazioni richieste, il responsabile curerà l'istruttoria con gli elementi a sua disposizione, indicando gli elementi mancanti nelle risultanze della stessa.

ARTICOLO 8 – Procedura per la valutazione delle iniziative

Il Segretario Generale della Camera procede alla valutazione delle domande regolarmente pervenute in una o più sedute. La valutazione da parte del Segretario Generale ha il solo scopo di valutare la coerenza dei progetti e delle iniziative regolarmente pervenute, con le finalità di cui all'art. 3 del presente avviso e la loro idoneità a perseguire in maniera significativa gli obiettivi sottesi.

Tale procedura di valutazione non darà, quindi, luogo alla pubblicazione di una graduatoria di merito, ma alla sola approvazione e pubblicazione dell'elenco delle iniziative ammissibili a contributo dal punto di vista formale (possesso dei requisiti soggettivi) e nel merito (coerenza e idoneità dei progetti). Il Segretario Generale conclude il procedimento entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, mediante l'adozione di un provvedimento di concessione dei contributi determinati secondo i criteri di cui al successivo art. 9. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera ai sensi della normativa vigente.

IN CASO DI CONCESSIONE:

- a. il soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 2 del presente avviso pubblico, al quale dovranno essere intestate le fatture di spesa dell'iniziativa, pena l'inammissibilità delle stesse in fase di rendicontazione
- b. l'importo del contributo assegnato
- c. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni del presente avviso pubblico e, in particolare alla presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto entro i termini previsti
- d. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, tra cui l'adeguata pubblicizzazione dell'intervento camerale nell'attività di comunicazione dell'iniziativa, tramite la riproduzione su tutto il materiale promozionale – sia cartaceo che online – del logo della Camera di Commercio delle Marche con la dicitura (laddove possibile) "realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche", oltre all'invito al Presidente della Camera di Commercio, o suo delegato, alle manifestazioni pubbliche connesse all'iniziativa, per gli interventi e le comunicazioni previste dai rispettivi programmi;

IN CASO DI DINIEGO:

- a. le motivazioni del rifiuto, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 9 – Misura del contributo

1. Il livello della compartecipazione dell'ente camerale alle iniziative ritenute meritevoli di sostegno è determinato in via generale ed ordinaria nella **misura massima del 30% del budget complessivo di ciascuna** (sino a concorrenza – con eventuali altri contributi pubblici, privati, sponsor o altre entrate – dell'intero importo di spesa) e, comunque, sino ad un



massimo complessivo di compartecipazione **pari ad € 7.000,00** per ciascun soggetto richiedente **salvo casi particolari valutati di volta in volta dall'ente camerale**.

Resta fermo che il contributo così definito non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.

2. Tutte le iniziative ritenute ammissibili a contributo saranno pertanto finanziate secondo la percentuale di contribuzione e gli altri criteri di cui ai precedente commi; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili ecceda la disponibilità del fondo, l'importo dei contributi effettivamente concessi sarà proporzionalmente ridotto per tutte le iniziative ed i progetti ammissibili.

ARTICOLO 10 – Domanda di liquidazione e rendicontazione

1. In caso di accoglimento della domanda, il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo, a presentare apposita domanda di liquidazione corredata della documentazione di rendiconto, entro 60 giorni dal termine ultimo di realizzazione della iniziativa; la rendicontazione potrà comunque essere presentata anche anteriormente a tale termine in caso di conclusione anticipata dell'iniziativa.

2. La domanda di liquidazione, redatta utilizzando esclusivamente il Modello B e relativi allegati, deve essere corredata dalla seguente documentazione di rendicontazione:

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi

b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute con elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione

c) copia dei documenti di spesa con CUP (fatture parlanti, ricevute, notule, ecc.) analiticamente elencati nell'apposita sezione del Modello B ed intestati al soggetto beneficiario individuato con il provvedimento di concessione, pena l'inammissibilità delle stesse; tali documenti di spesa devono riportare nella parte descrittiva, il contenuto del servizio reso o l'oggetto della fornitura (la natura, la quantità e la qualità dei beni/servizi prestati dal fornitore), con esplicito riferimento all'iniziativa, pena l'inammissibilità delle stesse

d) copia della relativa documentazione di pagamento (quietanze) da cui risulti espressamente la denominazione del fornitore, l'importo, il numero e data della fattura di riferimento: bonifico bancario (consolidato o eseguito ed irrevocabile), estratto carta di credito o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità;

e) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto

f) copia della documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale, secondo il punto d) dell'articolo 8;

g) per i Comuni allegare delibere di Giunta, determine del Dirigente, affidamenti di incarico, mandati e fatture e qualsiasi atto amministrativo relativi alla iniziativa.

3. La domanda di liquidazione del contributo, completa della documentazione di rendiconto sopra indicata, deve essere digitalmente firmata dal legale rappresentante del soggetto dichiarante e inviata via PEC all'indirizzo istituzionale: cciaa@pec.marche.camcom.it.

ARTICOLO 11 – Istruttoria della domanda di liquidazione e della rendicontazione

1. Pervenuta la domanda di liquidazione del contributo e la documentazione di rendiconto l'ufficio competente, entro 90 giorni dalla data di arrivo della domanda stessa, verificata la completezza ed il contenuto, ne espone le risultanze al Segretario Generale o al Dirigente competente per Area che, attestando la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, dispone, con apposito atto, la liquidazione al soggetto beneficiario. L'atto di liquidazione è poi



trasmesso all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato

2. Qualora il beneficiario non presenti la domanda di liquidazione e relativa documentazione di rendiconto entro il termine di cui all'art. 10 comma 1 del presente avviso pubblico, ovvero se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 10 giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

ARTICOLO 12 – Ipotesi di riduzione e revoca del contributo

1. Il Segretario Generale, procede con proprio atto alla **RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO** nei seguenti casi:

a) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata, nei casi in cui il contributo concesso sia pari al tetto massimo concedibile, ovvero pari alla percentuale del **30%** delle spese preventivate; in tal caso il contributo verrà proporzionalmente ridotto, salvo le ipotesi di revoca di cui al successivo comma 2

b) documentazione consuntiva dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata, o entrate maggiori rispetto a quelle previste in sede di preventivo; in tal caso il contributo effettivamente erogabile potrà dar luogo, al massimo, al pareggio di bilancio tra entrate accertate ed uscite effettive, non potendosi determinare in nessun caso un avanzo di bilancio. Qualora si verifichi questa ultima eventualità il contributo concesso verrà ridotto, in sede di liquidazione, fino all'importo tale da determinare il pareggio di bilancio, salvo le ipotesi di revoca di cui al successivo comma 2.

2. Il Segretario Generale, può procedere con proprio atto alla **REVOCA** del contributo nei seguenti casi:

a) rinuncia espressa al contributo da parte del soggetto beneficiario o mancata presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente avviso pubblico

b) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute **inferiore alla soglia minima di € 20.000,00** euro prevista dall'art. 4;

c) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo

d) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti, al netto del contributo camerale, una sufficiente copertura finanziaria o un avanzo di gestione, tenuto conto anche di eventuali altri contributi da terzi o proventi ricavati dall'iniziativa, non potendosi determinare in nessun caso un avanzo di bilancio

e) documentazione consuntiva dalla quale si evidenzi che nelle attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa non è stata data adeguata visibilità all'intervento economico camerale

f) documentazione consuntiva e relazione descrittiva o eventuali controlli effettuati dai quali si evidenzi che la realizzazione dell'iniziativa sia stata significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, in maniera che risulti gravemente compromesso il perseguimento degli obiettivi progettuali;

g) nei casi previsti dall'art. 13 del presente avviso pubblico

ARTICOLO 13 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi

2. In ogni momento la Camera si riserva di mettere in atto misure di verifica per accertare la valenza promozionale delle iniziative sovvenzionate nonché l'effettiva attuazione degli



interventi per i quali è stato concesso il contributo

3. La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 14 – Regime di concessione dei contributi

1. Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento UE n. 2831 del 13/12/2023.

2. Per la definizione del regime applicabile si tiene conto della finalità specifica del presente avviso pubblico rivolto a soggetti rappresentativi di interessi diffusi e collettivi e dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera. Pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità di imprese non individuabili nominalmente ed in capo alle quali non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente misurabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

- ove l'iniziativa venga realizzata da un soggetto attuatore avente natura di impresa che risulta beneficiario del contributo e consegue un vantaggio economico diretto, si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto. In tal caso allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso utilizzando l'apposita modulistica.

ARTICOLO 15 – Procedimento amministrativo

1. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

2. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso pubblico è il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.

ARTICOLO 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per l'adesione all'avviso in oggetto si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come definite dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle imprese e dei territori.

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da



garantirne la sicurezza e la riservatezza.

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati - presso il Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Ragioneria) tramite applicativo di gestione documentale - per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge, l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di questo ente mediante pubblicazione attraverso il sito camerale, o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell'Area Promozione e i Responsabili del Servizio Promozione; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Contabilità);

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.